

ART. 71

Elementi aggettanti

Nessun oggetto superiore a 10 cm. può essere installato sotto la quota di ml. 2.20 in qualsiasi prospetto o area in confine con pubblico passaggio pedonale o banchina stradale, anche per parti mobili di infissi. Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con apertura verso l'esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.

Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto la quota di ml. 2.50 in qualsiasi prospetto o area in confine con pubblico passaggio pedonale o banchina stradale.

In ogni caso la sporgenza delle parti aggettanti deve essere contenuta all'interno del marciapiede o della banchina per un minimo di 15 cm. misurati dal filo esterno.

In ogni caso comunque le parti aggettanti non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione o creare pericolo alla stessa. Pertanto verranno vietate tutte le installazioni che, pur rispettando le misure o condizioni dette nei commi precedenti, abbiano a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ripercussioni negative nei confronti della circolazione viaria.